

Dott. ...

**OGGETTO:** Quesito in materia di Enti pubblici ed obblighi di trasparenza (ex art. 1 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

L'istante ....., del giornale ....., chiede un parere in merito alla disciplina applicabile in materia di obblighi di trasparenza ed alle conseguenze dell'eventuale mancato rispetto della stessa al Consorzio Funivia di .....

I quesiti posti in particolare riguardano:

- l'obbligatorietà, per la predetta Funivia di *“attenersi al Testo Unico del pubblico impiego ed alle altre normative che impongono l'obbligo di avere un albo pretorio on line e di adempiere a tutti gli altri obblighi relativi alla trasparenza, nonché a tutto quanto specificato dalla c.d. “Legge Brunetta”;*
- gli strumenti eventualmente adottabili da parte della Commissione (qualora di sua competenza) volti a far cessare i comportamenti difformi a quanto previsto dalla legge, atteso che la predetta Funivia non ha mai pubblicato dal 2011 ad oggi sul proprio sito nessuna delibera del Cda, determina, atto di spesa ecc.

Va premesso che la Commissione svolge le sue funzioni consultive in attuazione degli articoli 27 della legge n. 241/1990 e 11 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 ai sensi dei quali nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione esprime pareri: a) per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso b) per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge (ovvero quelli da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso) nonché c), ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.

Ebbene in nessuna delle ipotesi suddette rientrano le richieste dell'istante riguardanti come si è detto non l'esercizio del diritto di accesso ma l'applicabilità o meno di alcune norme in materia di trasparenza al Consorzio Funivia di .....

D'altro canto, la violazione degli obblighi di trasparenza posti in capo alle amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e la contestuale richiesta di pubblicazione delle relative informazioni e/o documenti possono essere formalizzati direttamente dal cittadino mediante il c.d. *accesso civico* introdotto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Stazione dei Carabinieri di Spoltore (PE)

#### FATTO

Il signor ....., in data 19 dicembre 2014, rivolgeva alla Stazione dei Carabinieri di Spoltore un'istanza di accesso alla Relazione di servizio degli interventi effettuati le notti a cavallo tra il 12 ed il 13 novembre 2013 e tra l'8 ed il 9 dicembre 2014 presso l'appartamento dell'accidente, sito in Spoltore (PE), in via .....

L'Amministrazione, con nota del 1° febbraio 2015, comunicava all'accidente l'impossibilità di evadere la sua istanza di accesso, essendo, la documentazione in questione, stata trasmessa al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, invitando l'accidente a chiederne l'acquisizione alla predetta autorità giudiziaria.

Il signor ....., in data 3 febbraio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione reputa necessario acquisire un'informativa dell'Amministrazione al fine di conoscere la ragione dell'invio della documentazione in questione al Tribunale per i minorenni di L'Aquila.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

#### PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della giustizia- Corte di appello di Catania

FATTO

Il signor ....., essendo autore di due esposti a carico del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, dottoressa ....., rivolti al Presidente della Corte di appello di Catania (presentati in data 22 maggio 2014 e 17 luglio 2014), in data 14 luglio 2014 e 17 luglio 2014, chiedeva il rilascio di copia degli atti relativi ai due procedimenti instaurati con gli esposti in questione.

Il Presidente della Corte di Appello di Catania, con nota del 7 ottobre 2014, comunicava all'accedente l'impossibilità di rilasciare copia degli atti in questione, salva la possibilità di visionarli.

In data 27 ottobre 2014 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso, mediante estrazione di copia dei documenti richiesti.

La Commissione, all'esito dell'adunanza dell'11 novembre 2014, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e dell'art. 7, lettera c) dell'art.12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione dello stesso alla dottoressa ....., qualificabile come controinteressata, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Il signor ....., in data 30 novembre 2014, adiva la Commissione per ottenere la revocazione della decisione emessa all'esito dell'adunanza del 11 novembre 2014, sul rilievo che la stessa sarebbe viziata da un grossolano errore di fatto: la Commissione non si sarebbe avveduta della circostanza che al ricorso sarebbe stata allegata la nota di deposito dello stesso sia presso la Cancelleria della Corte di appello di Catania, sia presso la Cancelleria del g.i.p. di Catania.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19 dicembre 2014, rigettava il ricorso per revocazione, sul presupposto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e dell'art. 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, fosse costituita dall'omessa allegazione al ricorso della ricevuta della spedizione dello stesso alla dottoressa ....., qualificabile come controinteressata, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, e che tale circostanza non fosse smentita dal fatto che al ricorso originario era stata allegata la nota di deposito dello stesso sia presso la Cancelleria della Corte di appello di Catania, sia presso la Cancelleria del g.i.p. di Catania.

Il signor ....., in data 31 dicembre 2014 ricorreva dinanzi alla Commissione per ottenere la revocazione della decisione adottata all'esito dell'adunanza del 19 dicembre 2014.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19 gennaio 2015, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto in data 31 dicembre 2014, in quanto non fondato sulla prospettazione di errori di fatto denunciabili mediante ricorso per revocazione, e comunque precluso dall'art. 403 c.p.c., a norma del quale è insuscettibile di impugnazione per revocazione una decisione pronunciata su un ricorso per revocazione.

Il signor ....., in data 27 gennaio 2015, rivolgeva alla Commissione una diffida a rispondere alla richiesta di revisione immediata della decisione, con cui all'esito dell'adunanza del 19 dicembre 2014, era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione avverso la decisione adottata all'esito dell'adunanza del 27 ottobre 2014, preannunciando che, in caso di omessa o non pertinente risposta, avrebbe sporto denuncia alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Roma, per il delitto previsto e punito dall'art. 328, comma 2 del c.p. ( omissione di atti d'ufficio).

#### DIRITTO

La Commissione, avendo puntualmente adempiuto al proprio dovere di pronunciarsi sul ricorso per revocazione avverso la decisione adottata all'esito dell'adunanza del 19 dicembre 2014, dichiara il non luogo a provvedere sulla diffida in questione.

#### PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere sulla presente diffida.

**Ricorrente:** ....., ....., .....

contro

**Amministrazione resistente:** Generali Italia S.p.A. – Divisione Toro

#### FATTO

I Sigg.ri ....., ..... e ....., assistiti dall'Avv. ....., riferiscono di aver presentato istanza di accesso ai documenti relativi ad un sinistro che verosimilmente li ha visti coinvolti. Invero, da quanto versato in atti, non si comprende la data della richiesta di accesso né specificamente nei confronti di chi sia stata formulata e con riferimento a quali documenti.

Non avendo ottenuto risposta, gli esponenti hanno depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

In disparte ogni valutazione sulla sussistenza degli elementi minimi che il ricorso alla Commissione deve presentare in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006 nonché sulla circostanza che l'Avv. .... non ha allegato la procura conferita dai ricorrenti, a determinare l'inammissibilità del gravame è la natura del destinatario della richiesta di accesso (Generali S.p.A.) che, all'evidenza, trattandosi di società per azioni non svolgente attività di pubblico interesse nei sensi di cui alla legge n. 241/1990, non è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della medesima legge.

Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento libertà civili

#### FATTO

Il sig. ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....., riferisce di aver presentato nell'anno 2010 istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992. Non avendo avuto notizie circa lo stato di avanzamento della suddetta pratica, in data 29 dicembre 2014 formulava domanda di accesso ai documenti concernenti il procedimento avviato dalla prefettura resistente, unitamente alla diffida a provvedere sulla richiesta tesa all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Parte resistente non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 3 febbraio 2015, l'esponente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione territoriale del lavoro di Ferrara

## FATTO

L'Associazione ..... (d'ora in poi .....) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. ....., espone quanto segue.

In data 9 ottobre 2014 l'..... ha presentato richiesta di accesso ai verbali ispettivi contenenti le dichiarazioni rese dai volontari dell'Associazione nel corso del procedimento volto ad accertare irregolarità in merito ai rapporti di lavoro intercorrenti con l'esponente e che ha portato alla notificazione del verbale di accertamento irrogativo di sanzioni a carico della ricorrente.

Con provvedimento notificato in data 13 novembre 2014, parte resistente ha differito l'accesso sino alla notifica della ordinanza ingiunzione, osservando che sino ad allora non sussisterebbe un interesse concreto all'ostensione e rilevando altresì nel merito che la domanda ostensiva potrebbe in ipotesi trovare sbarramento nelle disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 757/1994 che sottrae all'accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di procedimenti ispettivi.

Contro tale provvedimento la ..... ha presentato ricorso in termini, notificandolo anche ai controinteressati, chiedendone l'accoglimento. In data 8 gennaio 2015 parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, riportandosi alle medesime ragioni di diniego già opposte al ricorrente. Nella seduta plenaria del 19 gennaio 2015 la Commissione, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa, invitava l'amministrazione resistente a fornire chiarimenti in merito al se i volontari di cui si chiede di conoscere le dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora "impiegati" presso l'amministrazione resistente. Con nota del 12 febbraio 2015 parte resistente precisa di non essere in grado di fornire le informazioni richieste con l'ordinanza emessa in data 19 gennaio 2015, atteso che solo parte ricorrente può fornire indicazioni al riguardo.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla ..... la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota dell'amministrazione di cui alle premesse in fatto, ed al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invita parte ricorrente a fornire

chiarimenti in merito al se i volontari di cui si chiede di conoscere le dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora “impiegati” presso l’associazione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

#### FATTO

....., in qualità di Presidente pro tempore dell'associazione ricorrente, ha chiesto il 12 dicembre 2014, di potere acquisire i documenti inerenti le seguenti informazioni:

1. quante persone della minoranza slovena in Italia erano presenti al momento della promulgazione delle leggi n. 482 del 1999 e n. 38 del 2001, specificando tale presenza nella provincia di Udine;
2. quante persone della minoranza slovena in Italia sono presenti alla data odierna e quanti hanno cambiato cognome alla data di promulgazione della legge.

Ciò a fini conoscitivi. Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Nel merito la Commissione osserva che le richieste hanno ad oggetto non documenti amministrativi già esistenti ma documenti da formare attraverso complesse operazioni; la richiesta, pertanto, esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

#### FATTO

....., in qualità di Presidente pro tempore dell'associazione ricorrente, ha presentato, il 12 dicembre 2014, richiesta di finanziamento alla Regione per Euro 200.000; afferma il ricorrente che tale somma è stata donata a due associazioni denominate ..... e ..... paritetiche a quella rappresentata dal ricorrente.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il ricorrente ha adito la Commissione.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Nel merito la Commissione osserva che la richieste di erogazione di sussidi esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990 atteso che il diritto di accesso consiste nel "diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22).

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Lucca – Ufficio territoriale del Governo

## FATTO

Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della ditta ..... e dell'associazione culturale ..... ed in qualità di cittadino residente nel comune di Lucca, ha chiesto l'11 novembre 2014, di potere accedere ai documenti tecnico amministrativi inerenti l'attività "endoprocedimentale", propedeutica alla manifestazione ..... Festival, edizioni 2008, 2013 e 2014; in particolare il ricorrente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. relazioni tecniche – schede informative generali;
2. planimetrie dei luoghi di spettacolo;
3. verbali della CPVLPS del 24, 26 giugno 2014 e 1 luglio 2014;
4. verbali della CPVLPS per le edizioni 2008 – 2013;
5. ogni altro documento allegato agli atti relativi alle edizioni 2008 – 2013 – 2014;
6. ogni documento formato dall'amministrazione o allegato ai documenti relativi all'attività "endoprocedimentale" della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, propedeutici al rilascio delle necessarie autorizzazioni e licenze da parte dell'amministrazione richiedente.

Motiva il ricorrente l'istanza affermando che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune; il sig. ....., infatti, è un operatore economico concorrente il quale, nonostante sia iscritto nell'elenco dei fornitori del comune e della provincia di Lucca, non è stato interpellato per interventi inerenti la manifestazione in esame.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione.

La scrivente Commissione si era già espressa, in data 2 ottobre 2014, in ordine ad una istanza avente ad oggetto i documenti inerenti le pratiche autorizzative della manifestazione in esame, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell' art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006; infatti, l'amministrazione resistente aveva dichiarato di non possedere i chiesti documenti atteso che l'attività della Commissione provinciale ha carattere endoprocedimentale.

L'amministrazione resistente, con memoria del 7 gennaio 2015, ha dichiarato che l'istanza di accesso dell'11 novembre 2014 "non risulta essere pervenuta agli atti dell'ufficio".

La società ..... s.r.l. controinteressata, con memoria del 2 gennaio 2015, ha, sostanzialmente rilevato la carenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente e l'inesistenza di un nesso di causalità tra i chiesti documenti e l'interesse vantato dal sig. ....

La Commissione, con decisione del 19 gennaio 2015, aveva chiesto al ricorrente di fornire prova dell'avvenuto inoltro dell'istanza di accesso all'amministrazione resistente; quest'ultimo il 4 febbraio ha prodotto la ricevuta dell'invio della pec all'indirizzo di posta elettronica dell'URP della Prefettura resistente.

## DIRITTO

Premesso che nessun dubbio sussiste in ordine alla avvenuta presentazione dell'istanza di accesso all'amministrazione non avendola quest'ultima colpevolmente ricevuta, nel merito la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente, quale legale rappresentante della ditta ..... e dell'associazione culturale ..... svolgenti la prima un'attività concorrenziale rispetto a quella della società contro interessata e la seconda promotrice di progetti culturali, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti al fine di verificare l'eventualità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti. Inoltre, i documenti inerenti l'attività svolta ed il parere reso dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sono accessibili proprio perché, costituiscono uno degli elementi alla base della formazione della volontà dell'amministrazione.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte. Ove i documenti fossero detenuti dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, si invita la Prefettura resistente a trasmettere alla stessa l'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

**Ricorrente:** .....

**contro**

**Amministrazione:** Ministero dell'Interno- Nucleo Operativo di Protezione “ Sicilia Occidentale “-  
Palermo

#### FATTO

Il signor ....., in data 15 dicembre 2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a documenti relativi ad un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti e conclusosi con l'irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo.

In data 19 gennaio 2015 veniva autorizzato parzialmente l'accesso, essendo stato consentito all'accedente di accedere agli atti già esistenti presso il Nucleo Operativo di Protezione “Sicilia Occidentale” di Palermo entro e non oltre il 6 febbraio 2015.

Il signor ....., in data 4 febbraio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del parziale diniego di accesso opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni, rappresentando la possibilità che i documenti richiesti gli venissero recapitati in copia informatica a mezzo P.E.C. per il tramite del Comando Legione Carabinieri “SICILIA” SM - Nucleo Relazioni con il Pubblico Caserma “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, in Palermo, ovvero in copia semplice per il tramite del proprio ufficio di appartenenza- Nucleo Operativo di Protezione “Sicilia Occidentale” in Palermo.

L'Amministrazione, in data 17 febbraio 2015, inviava una nota nella quale rappresentava che, essendosi l'odierno ricorrente assentato per malattia tra il 2 ed il 6 febbraio 2015, allo stesso era stato concesso di esercitare il diritto di accesso ai documenti richiesti fino alla data del 12 febbraio 2015 (termine successivamente prorogato fino al 16 febbraio 2015), e che, in data 12 febbraio 2015 il signor ..... aveva dichiarato ai responsabili ed agli addetti del III Ufficio Collaboratori di giustizia del Nucleo Operativo Protezione della Sicilia Occidentale del Servizio Centrale di protezione che non aveva più intenzione di esercitare il diritto di accesso ai documenti in questione.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l'Amministrazione documentato (cfr. allegato 8) alla nota del 17 febbraio 2015 inviata alla Commissione) che il signor ....., in data 12 febbraio 2015 aveva rappresentato di non aver più interesse ad accedere ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Parma

#### FATTO

La Sig.ra ..... riferisce di aver presentato in data 31 ottobre 2014 richiesta di accesso ai documenti relativi alla richiesta di cittadinanza precedentemente formulata. Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto contro il silenzio rigetto la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 19 febbraio 2015 è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione con la quale si danno informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie la ricorrente ha impugnato un silenzio formatosi in data 30 novembre 2014 rispetto al quale i termini per ricorrere sono spirati il successivo 30 dicembre 2014, mentre il ricorso reca la data del 3 febbraio 2015. Pertanto il ricorso deve dichiararsi irricevibile.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale dell’Umbria, Comando Provinciale Terni, Comando Provinciale Narni

## FATTO

Il ricorrente, nel corso del settembre del 2014, ha presentato alle amministrazioni resistenti delle istanze di accesso alle note riservate in uscita relative al medesimo. A seguito dei provvedimenti con i quali le amministrazioni resistenti hanno negato il chiesto accesso in considerazione della genericità dell’istanza e della carenza di motivazione, il ricorrente, tramite il legale rappresentante, ha presentato delle nuove istanze.

In tali istanze il ricorrente ha delimitato l’accesso allo scambio di note tra i Comandi Provinciali resistenti relative ad un procedimento accertativo nei suoi confronti, dal 2005 fino alla data di presentazione dell’istanza.

Il Comando Provinciale di Terni ha negato il chiesto accesso con provvedimento del 31 ottobre 2014, mentre il Comando Regionale ha negato il chiesto accesso con provvedimento del 18 novembre 2014.

Avverso i provvedimenti di diniego del 31 ottobre 2014 e del 18 novembre 2014, il ricorrente il 14 gennaio 2015 ha adito la Commissione.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia Centro s.p.a.

#### FATTO

L'avvocato ....., in data 5 dicembre 2014, inviava alla Equitalia Centro s.p.a. un'istanza di accesso alle iscrizioni a ruolo a carico della ..... s.r.l., avendo interesse, in qualità di legale di un creditore della predetta società, a verificare se il complesso dei crediti vantati da Equitalia, sommato al credito vantato dal proprio assistito, ammontasse ad una somma non inferiore a € 30.000,00, importo al di sotto del quale, ai sensi dell'art. 15 della legge fallimentare, non può essere dichiarato il fallimento.

Equitalia Centro s.p.a., con nota del 7 gennaio 2015, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso.

Il signor ....., in data 7 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

#### DIRITTO

La Commissione, al fine di accertare la sussistenza della legittimazione attiva del signor ....., in relazione al presente ricorso, ha necessità di acquisire copia della procura a rappresentare il creditore della ..... s.r.l., nel cui interesse assume di aver esercitato il diritto di accesso ai documenti richiesti.

#### PQM

La Commissione invita il ricorrente ad inviare l'atto di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Parma

#### FATTO

La Sig.ra ....., sovrintendente della polizia di Stato in servizio presso il distaccamento della polizia stradale di Jesi, riferisce che a seguito di contestazione disciplinare mossa nei propri confronti, ha presentato istanza di accesso ai documenti del procedimento disciplinare in data 3 ottobre e 18 ottobre 2014. Riferisce l'odierna ricorrente che l'accesso è stato consentito solo parzialmente in data 9 ottobre 2014 – senza tuttavia specificare a quali documenti sarebbe stato negato – e pertanto in data 29 gennaio 2015 la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. L'amministrazione in data 13 febbraio 2015 ha depositato memoria difensiva.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie la ricorrente ha impugnato un diniego parziale maturato a seguito dell'ostensione parziale concessa in data 9 ottobre 2014 e pertanto il termine per la presentazione del ricorso è scaduto il successivo 9 novembre 2014. Considerato che il ricorso reca la data del 29 gennaio 2015 lo stesso deve dichiararsi irricevibile.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo .....

## FATTO

Il ricorrente, genitore della minore ..... iscritta alla classe 3, sez. B della scuola secondaria inferiore presso l'Istituto resistente, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. certificato dettagliato (Statement of Results) attestante l'esito dell'esame KET, sostenuto dalla minore il 24 aprile 2014 nell'ambito del corso d'inglese organizzato dall'Istituto. Afferma il ricorrente che la scuola si è rifiutata di consegnarli tale certificato benché in suo possesso fin dall'11 giugno 2014;
2. elaborati scritti redatti dalla minore ..... nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo anno del ciclo d'istruzione, nonché le relative correzioni e griglie di valutazione, qualora adottate. Gli elaborati sono stati svolti il 16, 17, 18, 19 e 20 giugno 2014;
3. verbale di scrutinio finale relativo alla classe 3, sez. B, anche in forma anonima, se ritenuto necessario;
4. attestazione denominata "Confirmation of Entry" rilasciata da Cambridge alla figlia minore contenente la data ed il luogo ove si è svolto l'indicato esame KET. Tale documento, contiene, tra l'altro, i codici di accesso al sito Cambridge per la verifica e/o l'accesso ai risultati dell'esame;
5. atto di affidamento dell'organizzazione del corso e dell'esame finale dal quale si evincano gli estremi del/i soggetto/i affidatario/i, i termini del contratto con esplicito riferimento alla tipologia dell'esame ed alla relativa certificazione finale, eventuali vincoli e/o obblighi del/i soggetto/i affidatario/i in merito al trattamento dei dati personali dei minori ed alla comunicazione dei risultati.

Motiva il genitore ricorrente, che i documenti di cui al punto n. 1, sono necessari per consentire alla minore di partecipare a concorsi e/o richieste di benefici, nonché per verificare l'attendibilità del certificato ed, eventualmente, contestarne i contenuti nelle sedi opportune.

Aggiunge il ricorrente che i documenti di cui ai punti nn. 2 e 3 servono per verificare la condotta della commissione d'esame ed esercitare, ove necessario, gli strumenti di tutela approntati dalla legge. L'acquisizione dei documenti di cui ai punti nn. 4 e 5 è funzionale ad appurare l'attendibilità dell'esame sostenuto dalla figlia ..... e la correttezza della condotta assunta dal committente in ordine al trattamento dei dati personali della minore; specifica il ricorrente che i dati personali della minore sono stati comunicati ad una scuola privata di ..... non citata nell'informativa fornita dalla scuola resistente.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il ricorrente ha adito la Commissione.

Chiarisce il genitore nel gravame di avere appreso che la scuola resistente ha affidato la gestione delle attività didattiche e certificative finali al Centro di formazione multidisciplinare British school of ..... s.a.s. di ..... In prossimità dell'esame finale, il ricorrente è venuto a conoscenza che il Centro di formazione non era autorizzato ad organizzare l'esame e che, pertanto, la gestione era stata affidata in capo alla scuola privata British school of english di .....

Aggiunge, infine, il ricorrente di avere presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 196 del 2003, alle scuole di inglese per conoscere quali dati personali della minore erano stati trattati e sulla base di quale autorizzazione; avverso il silenzio delle scuole successivamente il prof. .... ha presentato ricorso l'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

L'amministrazione resistente, con memoria del 24 settembre 2014, ha comunicato di non avere fornito risposta in termini per cause legate al rallentamento dell'operatività degli uffici nel periodo estivo. Aggiunge l'Istituto resistente di avere inviato al ricorrente il provvedimento del 12 settembre 2014, con il quale ha parzialmente accolto l'istanza.

In particolare l'amministrazione ha accolto l'accesso relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 4. Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 3 ha accolto l'accesso limitatamente alla sola visione senza estrazione di copia; mentre per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'accesso è stato negato perché il ricorrente sarebbe privo di un interesse qualificato atteso che i documenti riguardano un rapporto tra la scuola e soggetti privati.

La Commissione, con decisione del 2 ottobre 2014, ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 4.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 3, ossia il verbale di scrutinio finale della classe 3, sez. B, ha accolto il gravame e, infine, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 5 ha sospeso il ricorso in attesa della pronuncia dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; ciò interrompendo i termini di legge.

Successivamente, il 17 novembre 2014, il ricorrente ha inviato una nota alla Commissione con la quale ha ribadito l'interesse ad acquisire i documenti di cui al punto n. 5, al fine di conoscere se vi fosse un impegno a rilasciare una certificazione Cambridge, se vi fosse un accordo in ordine all'esito della Confirmation of Entry e chi fosse il responsabile dei codici di accesso al sito Cambridge.

Racconta, infatti, il ricorrente che il giudizio innanzi l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali non è stato ancora definito e che, nelle more di tale decisione sono accaduti dei fatti che il prof. .... ha esposto nella memoria. In particolare, il ricorrente allega la risposta con la quale la sede centrale Cambridge, che sovrintende tutti gli esami di inglese tenuti a livello mondiale, afferma di non essere in grado di fornire il documento Confirmation of Entry né l'accesso on line dei risultati

dell'esame; ciò nonostante coloro che tengono il corso d'inglese e gestiscono gli esami della minore abbiamo affermato di avergli inviato i dati. Inoltre, il ricorrente afferma di avere ricevuto da parte della sede Centrale del Cambridge, a seguito di un errore, la Confirmation of Entry di un'altra ragazza.

La Commissione con decisione del dicembre 2014 ha ribadito di essere in attesa della decisione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Infine, il 19 dicembre 2014, il ricorrente ha inviato alla Commissione una memoria alla quale è allegata la decisione del 4 dicembre 2014, con la quale l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato di non luogo a provvedere avendo i titolari del trattamento fornito un riscontro sufficiente, ed ha determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento a carico della British School of ..... Ribadisce il ricorrente di volere tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'istituto resistente, nella memoria del 12 gennaio 2015, ha comunicato di avere stipulato un contratto con la scuola a seguito di una procedura ad evidenza pubblica e che il ricorrente sarebbe privo di un interesse qualificato dal momento che gli effetti del contratto si dispiegano, solo, indirettamente sulla minore .....

Successivamente, con decisione del 19 gennaio 2015, la scrivente ha chiesto al ricorrente di conoscere se l'attività in questione rientra tra quelle previste nel Piano dell'Offerta Formativa; ciò interrompendo i termini di legge.

Il ricorrente, dando seguito alla richiesta, il 4 febbraio ha inviato una memoria con la quale ha chiarito che l'amministrazione scolastica aveva l'obbligo di integrare il POF con il Piano integrato, ossia il corso d'inglese cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo (PON Competenze per lo sviluppo 2007 – 2013, Codice C1 FSE 2013.286, annualità 2013-2014).

## DIRITTO

Il ricorso è fondato; infatti i chiesti documenti riguardando un'attività scolastica inclusa nel POF e, dunque, un servizio pubblico, sono assoggettati al campo di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

## PQM

La Commissione, esaminato il gravame, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Territoriale del lavoro di Caserta

#### FATTO

Il signor ....., essendo stato coinvolto dalla Direzione territoriale del lavoro di Caserta in un procedimento di “conciliazione monocratica” su richiesta della cittadina ucraina ....., cui aveva fatto seguito una procedura ispettiva, in data 16 dicembre 2014 rivolgeva all’Amministrazione un’istanza di accesso a documenti pertinenti ai procedimenti in questione (verbali contenenti le dichiarazioni acquisite nel corso della procedura, titolo contrattuale esibito dalla signora ..... quale presupposto delle sue rivendicazioni salariali, ecc.).

In data 19 gennaio 2015, l’Amministrazione comunicava il rigetto dell’istanza di accesso in questione, in quanto erano tutt’ora in corso accertamenti ispettivi.

Il signor ....., in data 31 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla signora ....., quale contro interessata rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.N.P.S.- Sede di Pomezia

#### FATTO

Il signor ....., in data 21 novembre 2014, rivolgeva all'I.N.P.S. - sede di Pomezia un'istanza di accesso al fine di conoscere se la signora ..... (coniuge dell'accedente dalla quale lo stesso è separato, in forza di un provvedimento del Tribunale di Velletri) avesse inoltrato domanda diretta ad ottenere l'assegno di disoccupazione e, in caso positivo, l'importo dell'assegno che le sarebbe stato erogato.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il signor ....., in data 7 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 18 febbraio 2015, inviava alla Commissione la nota, inviata il giorno precedente all'odierno ricorrente, contenente la comunicazione dell'invio dell'istanza di accesso alla signora Marilena Rosata, quale controinteressata, affinché la stessa si esprimesse sulla predetta istanza di accesso.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla signora Marilena Rosata, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Dipartimento militare di medicina legale di Padova

#### FATTO

Il signor ....., in data 11 dicembre 2014, nell'interesse di diversi soggetti appartenenti, od appartenuti, alle Forze Armate ovvero alle Forze di polizia, destinatari di provvedimenti di congedo assoluto per riforma con atti emessi dalle Commissioni Mediche Ospedaliere sezioni 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> del Dipartimento militare di Medicina legale di Padova, chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti medico-legali interessanti i predetti soggetti.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il signor ....., in data 7 gennaio 2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19 gennaio 2015, invitava il ricorrente a documentare la sua legittimazione alla presentazione delle istanze di accesso in questione ed a ricorrere dinanzi alla Commissione, nell'interesse dei soggetti da cui assumeva di esser stato delegato in tal senso, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio.

Il signor ....., in data 8 febbraio 2015, inviava gli atti di delega alla presentazione delle istanze di accesso in questione ed a ricorrere avverso il diniego opposto dall'Amministrazione.

#### DIRITTO

La Commissione- ritenuto che il ricorrente abbia assolto l'onere di documentare la sua legittimazione a ricorrere, accoglie il ricorso, in considerazione del fatto che l'accessibilità ai documenti medico-legali in questione spetta ai soggetti rappresentati dal ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto si tratta di atti endoprocedimentali inerenti ai procedimenti sfociati nel congedo assoluto per riforma di tali soggetti.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Zurich Connect

#### FATTO

Il Sig. ....., assistito dall'Avv. ....., riferisce di aver presentato istanza di accesso ai documenti relativi ad un sinistro che verosimilmente lo ha visto coinvolto. Invero, da quanto versato in atti, non si comprende la data della richiesta di accesso né specificamente nei confronti di chi sia stata formulata e con riferimento a quali documenti.

Non avendo ottenuto risposta, l'esponente ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

In disparte ogni valutazione sulla sussistenza degli elementi minimi che il ricorso alla Commissione deve presentare in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006 nonché sulla circostanza che l'Avv. .... non ha allegato la procura conferita dal ricorrente, a determinare l'inammissibilità del gravame è la natura del destinatario della richiesta di accesso (Generali S.p.A.) che, all'evidenza, trattandosi di società per azioni non svolgente attività di pubblico interesse nei sensi di cui alla legge n. 241/1990, non è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della medesima legge.

Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

#### FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente il 21 ottobre 2014 ha chiesto di potere accedere all'ordine di servizio redatto il 6 ottobre 2014 dal Maresciallo ..... e, verosimilmente dal medesimo sottoscritto. Chiarisce il ricorrente nell'istanza che il Maresciallo ..... è comandante della 5 squadra della Sezione Tribunali. Aggiunge il Mar. .... che il chiesto documento è detenuto presso il Reparto Servizio Magistratura Napoli - Servizio Tribunali. Ciò al fine di tutelare i propri interessi in vista di un eventuale ricorso nelle sedi opportune.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria del 18 febbraio 2015 ha comunicato di avere emanato un provvedimento di diniego il 7 dicembre 2014 n. 71/8 -1, non allegato alla memoria, motivato sulla circostanza che il chiesto ordine di servizio riguarda i compiti di un altro militare suo superiore in grado.

#### DIRITTO

La Commissione per l'accesso, preso atto della memoria del 18 febbraio, al fine della valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso, chiede all'amministrazione resistente di volere fornire il citato provvedimento del 7 dicembre 2014. I termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

#### FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente il 22 ottobre 2014 ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti esistenti in esito al foglio n. 116/4 del 6 dicembre 2013 del Reparto Servizi Magistratura Napoli Sezione Tribunali. Ciò al fine di tutelare i propri interessi in vista dell'instaurando ricorso giurisdizionale per l'annullamento o revisione del Rapporto Informativo n. 48 del 30 luglio 2014.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Successivamente, il 22 gennaio 2015, il ricorrente ha comunicato di essere stato invitato ad esercitare l'accesso al chiesto documento.

#### DIRITTO

La Commissione per l'accesso, preso atto della memoria del ricorrente del 22 gennaio 2015, dichiara la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

#### FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente il 22 ottobre 2014 ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti esistenti in esito al foglio n. 116/9 del 6 dicembre 2013 del Reparto Servizi Magistratura Napoli Sezione Tribunali. Ciò al fine di tutelare i propri interessi in vista dell'instaurando ricorso giurisdizionale per l'annullamento o revisione del Rapporto Informativo n. 48 del 30 luglio 2014.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Successivamente, il 22 gennaio 2015, il ricorrente ha comunicato di essere stato invitato ad esercitare l'accesso al chiesto documento.

#### DIRITTO

La Commissione per l'accesso, preso atto della memoria del ricorrente del 22 gennaio 2015, dichiara la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

#### FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente il 21 ottobre 2014 ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti esistenti in esito al foglio n. 116/25 - 2013 del Reparto Servizi Magistratura Napoli Sezione Tribunali. Ciò al fine di tutelare i propri interessi in vista dell'instaurando ricorso giurisdizionale.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Successivamente, il 22 gennaio 2015, il ricorrente ha comunicato di essere stato invitato ad esercitare l'accesso al chiesto documento.

#### DIRITTO

La Commissione per l'accesso, preso atto della memoria del ricorrente del 22 gennaio 2015, dichiara la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

#### FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente il 21 ottobre 2014 ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti le Consegne ove sia possibile evincere la regolamentazione del comportamento imposto ad un militare per l'espletamento del servizio di vigilanza ed assistenza ai dibattimenti nelle aule dei vari livelli del Tribunale di Napoli.

Ciò al fine di tutelare i propri interessi in vista dell'instaurando procedimento disciplinare di Corpo n. 140/3-2013 protocollo del Reparto Servizi Magistratura Napoli – Sezione Tribunali.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Successivamente, con memoria del 18 febbraio 2015, l'amministrazione resistente ha comunicato che il ricorrente il 27 gennaio 2015 ha estratto copia dei chiesti documenti.

#### DIRITTO

La Commissione per l'accesso, preso atto della memoria dell'amministrazione resistente del 18 febbraio 2015, dichiara la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** Esposito Francesco

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

#### FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente il 21 ottobre 2014 ha chiesto di potere accedere agli ordini di servizio redatti ed a firma del Brigadiere Capo ..... per il periodo dal 1 maggio al 30 giugno 2013.

Ciò al fine di tutelare i propri interessi in previsione della propria difesa a seguito del Procedimento Penale Militare n. 411/13.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Successivamente, con memoria del 18 febbraio 2015, l'amministrazione resistente ha comunicato di non avere risposto in termini atteso che il Brigadiere Capo ..... non ha espletato alcun servizio presso il Reparto resistente nel periodo indicato dal ricorrente.

#### DIRITTO

La Commissione per l'accesso, preso atto della memoria dell'amministrazione resistente del 18 febbraio 2015, invita l'amministrazione resistente a dichiarare se detiene i chiesti documenti. I termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

## FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente il 21 ottobre 2014 ha chiesto di potere accedere alle Consegne per i militari in servizio alla Caserma (Piantone).

Ciò al fine di tutelare i propri interessi in previsione della propria difesa a seguito del Procedimento Penale Militare n. 411/13.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Successivamente, con memoria del 18 febbraio 2015, l'amministrazione resistente ha comunicato di avere emesso un provvedimento di diniego il 7 dicembre 2014, n. 71/10-1, non allegato alla memoria.

L'amministrazione comunica, inoltre, che al ricorrente sono imputati i reati di violata consegna aggravata, truffa militare pluriaggravata continuata, simulazione d'infermità aggravata. Aggiunge l'amministrazione che il militare di servizio di reparto (c.d. piantone) svolge importantissimi compiti di vigilanza e tutela nei confronti di uomini, mezzi e materiali ubicati nella struttura. Pertanto, i chiesti documenti sono esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lett. f) ed i) e 1049, comma 1, lett. f) e comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 90 del 2010. Ritiene, poi, l'amministrazione che non sussiste una correlazione tra i chiesti documenti e l'interesse dichiarato dal ricorrente atteso che i chiesti documenti riguardano il servizio prestato da un altro militare graduato, mentre i reati contestati riguardano esclusivamente la condotta tenuta dal ricorrente.

## DIRITTO

La Commissione per l'accesso, preso atto della memoria del 18 febbraio 2015, al fine della valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso, chiede all'amministrazione resistente di volere fornire il citato provvedimento del 7 dicembre 2014. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

#### FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente il 21 ottobre 2014 ha chiesto di potere accedere all'ordine di servizio n. 188 del 6 ottobre 2014 redatto e sottoscritto dal ricorrente stesso.

Ciò al fine di tutelare i propri interessi in previsione di un eventuale ricorso nelle sedi opportune. Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione per l'accesso ritiene che il ricorrente sia titolare di un interesse enodoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ad un ordine di servizio dal medesimo sottoscritto ed a lui relativo.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente: .....**

**contro**

**Amministrazione resistente:** Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri

**FATTO**

Il signor ....., avendo avuto notizia dell'archiviazione del procedimento aperto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri nei confronti dell'avvocato ....., in data 6 dicembre 2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso all'atto di archiviazione del predetto procedimento.

Formatosi il silenzio - rigetto, il signor ....., in data 25 gennaio 2015, adiva la Commissione per ottenere il riesame della determinazione di rigetto della sua istanza di accesso.

**DIRITTO**

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all'avvocato ....., quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente : .....**

contro

**Amministrazione:** Questura di Torino

#### FATTO

Il signor ..... - essendosi visto rigettare dalla Provincia di Torino, con provvedimento del 18 novembre 2014, il rinnovo della qualificazione di guardia volontaria venatoria ed ittica, sul presupposto che da una nota della Questura di Torino del 27 ottobre 2014, sarebbe risultata l'insussistenza in capo al signor ..... dei requisiti per il conseguimento della nomina a guardia particolare giurata - in data 12 dicembre 2014 rivolgeva alla Questura di Torino un'istanza di accesso alla predetta nota della Questura di Torino.

In data 31 dicembre 2014 veniva notificato all'accedente il provvedimento del 22 dicembre 2014 con cui gli era stato negato l'accesso alla nota in questione, sul rilievo che la stessa rientrasse tra i documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415/1994.

In data 26 gennaio 2015, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, alla stregua del disposto dell'art. 3, lettera b) del D.M. n. 415/1994- norma regolamentare non suscettibile di essere disapplicata dalla Commissione- che sottrae all'accesso gli atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di autorità diverse da quelle di pubblica sicurezza.

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili

#### FATTO

Il ricorrente, ha presentato, nel corso del 2011, istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992. Poiché, fino al momento della presentazione del presente gravame, il relativo procedimento non era, ancora, concluso, il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv. ....., ha presentato istanza di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 in data 30 novembre 2014.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Il presente gravame non reca la sottoscrizione del ricorrente, non è stata allegata la procura al legale a rappresentarla nel presente giudizio, né l'istanza di accesso.

#### DIRITTO

La Commissione, al fine di potere ricondurre con certezza il presente gravame al ricorrente, chiede di avere copia della delega all'avvocato a rappresentarla nel presente giudizio. Inoltre, al fine di avere maggiore elementi di giudizio, si chiede di produrre l'istanza di accesso. I termini di legge restano interrotti.

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Novara, con memoria del 13 febbraio, ha comunicato di avere trasmesso all'amministrazione resistente parere favorevole alla concessione del beneficio il 28 maggio 2012, concludendo l'istruttoria di propria competenza.

#### PQM

La Commissione invita il ricorrente a volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS - Dir. Centr. AUDIT

#### FATTO

Il ricorrente riferisce di una articolata vicenda connessa alla richiesta d'accedere agli atti relativi a una ispezione con finalità disciplinare che lo riguarda, e di cui lamenta il sostanziale diniego. Parte resistente, con memoria, ha riepilogato la vicenda, concludendo che la documentazione "non è stata ad oggi acquisita dal ..... o per sua decisione in occasione dell'accesso agli atti del 18/09/2014 o in quanto mai esistita residuando un margine di discrezionalità per i documenti 206, 483 e 486, questa Direzione ribadisce la piena disponibilità a consentire l'estrazione di copia di quanto esistente". Nella seduta plenaria del 19 dicembre 2014, la Commissione, per meglio decidere, ha manifestato la necessità di sapere da parte resistente se, con la propria memoria, intendesse dirsi disponibile a dar copia di tutti i documenti d'interesse del ricorrente in proprio possesso, compresi quelli per cui sostiene residui un margine di discrezionalità e quelli non acquisiti per decisione dell'istante, oppure intendesse dirsi disponibile a concedere solo parte di tali atti, assegnando a tal fine trenta giorni all'amministrazione ed interrompendo nelle more i termini per rendere la decisione.

In data 28 gennaio 2015, il ricorrente per il tramite del suo procuratore, ha contestato il contenuto della memoria di parte resistente, insistendo per una decisione di merito di pieno accoglimento del ricorso.

#### DIRITTO

La Commissione ritenuto che il ricorrente sia titolare di interesse qualificato all'integrale ostensione della documentazione richiesta, accoglie il ricorso.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Formazione – Area III Pianificazione e Controllo

## FATTO

Il ricorrente, Vigile Permanente ha partecipato alla selezione per sei posti di aspirante pilota di elicotteri e, dopo avere superato le prove preselettive, ha sostenuto il colloquio finale. Non essendo stata resa pubblica la graduatoria di merito, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. le proprie prove sostenute e le relative valutazioni;
2. le prove sostenute e le valutazioni dei candidati idonei;
3. verbale del colloquio sostenuto dal ricorrente il 21 novembre 2014

Ciò al fine di conoscere i motivi per i quali il ricorrente non è stato dichiarato idoneo.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 5 gennaio 2015, ha comunicato che la genericità dell'istanza non consente lo svolgimento della procedura di accesso ai documenti e che i test utilizzati sono sottoposti al copyright della Casa editrice; pertanto, aggiunge l'amministrazione resistente le prove possono solo essere visionate dal ricorrente.

Avverso il provvedimento di parziale accesso il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria del 18 febbraio 2015, ha ribadito la genericità dell'istanza, atteso che la richiesta di documenti relativi alle prove sostenute non consentirebbe di individuare quali siano i documenti della procedura selettiva in grado di soddisfare il diritto di accesso.

Aggiunge, ancora, il Ministero che la società Giunti Editore ha posto un vincolo "di copyright" al materiale testologico, peraltro noto ai candidati per avere sottoscritto una nota informativa preliminarmente allo svolgimento delle prove preselettive.

Relativamente alle prove ed alle relative valutazioni egli altri candidati l'amministrazione dichiara di essere vincolata dalla normativa in tema di tutela dei dati personali, in particolare di quelli sensibili relativi alle prove psicoattitudinali. Conclude il Ministero invitando il ricorrente a volere formulare una nuova istanza precisando i documenti di proprio interesse e di potere prendere visione dei dati a lui pertinenti, nei limiti di esplicazione dl proprio diritto.

**DIRITTO**

L'istanza del ricorrente, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione resistente, contiene la puntuale indicazione dei documenti richiesti.

Con riferimento al rapporto tra diritto di autore della società Giunti Editore da un lato e interesse conoscitivo dall'altro, si evidenzia che quest'ultimo debba prevalere sul primo atteso che l'amministrazione non ha chiarito la normativa alla base dell'esclusione dei chiesti documenti.

Pertanto, il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti della prova concorsuale, in modo integrale, ad eccezione delle parti contenenti dati sensibili relativi alle prove psicoattitudinali degli altri candidati, esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett.d) della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento libertà civili

#### FATTO

Il sig. ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....., dichiara di aver presentato nell'anno 2011 istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992. Non avendo avuto notizie circa lo stato di avanzamento della suddetta pratica, in data 29 dicembre 2014 formulava domanda di accesso ai documenti concernenti il procedimento avviato dalla prefettura resistente, unitamente alla diffida a provvedere sulla richiesta tesa all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Parte resistente non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 3 febbraio u.s., l'esponente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 18 febbraio u.s. è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione con la quale si fa presente che l'istruttoria del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza è conclusa, contestualmente invitando il ricorrente ad esercitare il chiesto accesso previo appuntamento con l'ufficio che detiene gli atti.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili

#### FATTO

Il ricorrente, ha presentato, nel corso del 2012, istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992. Poiché, fino al momento della presentazione del presente gravame, il relativo procedimento non era, ancora, concluso, il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv. ....., ha presentato istanza di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 in data 30 novembre 2014.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

L'istanza di accesso allegata al presente gravame, pur provenendo dall'indirizzo pec del legale rappresentante del ricorrente, non reca la sottoscrizione né di quest'ultimo né del legale rappresentante avv. ....

#### DIRITTO

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile in considerazione dell'insanabile incompletezza dell'istanza di accesso.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando generale dell'arma dei Carabinieri – ufficio personale brigadieri, appuntati e carabinieri

#### FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 21 novembre 2014, domanda di accesso alla documentazione relativa al trasferimento dell'appuntato scelto ....., Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 19 gennaio 2015, adducendo ragioni di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego il .... ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 21 febbraio 2015 parte resistente ha depositato nota difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al Sig. ...., cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierno esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio I.N.P.S. di Mirano (VE)

#### FATTO

La signora ....., in data 15 dicembre 2014, rivolgeva all'Ufficio INPS di Mirano (VE) un'istanza di accesso all'estratto conto contributivo del signor ..... riferito sia al lavoro dipendente sia al lavoro autonomo, motivando tale istanza con riferimento all'esigenza di accertare l'entità dei redditi percepiti da quest'ultimo (ex coniuge dell'accedente), a seguito del cambiamento dell'attività lavorativa svolta dallo stesso (passaggio da un'attività di lavoro subordinato a quella di lavoro autonomo), al fine di valutare la possibilità di chiedere al giudice competente di modificare l'entità dell'assegno di mantenimento dei tre figli, determinato in sede di omologazione della separazione personale.

L'Amministrazione, con nota del 29 dicembre 2014, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, l'istanza di accesso avendo ad oggetto un documento materialmente non esistente al momento di presentazione dell'istanza.

La signora ....., in data 27 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, in considerazione del fatto che, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, il documento richiesto non era materialmente esistente agli atti dell'Amministrazione.

Tale circostanza di fatto non è smentita dalla ricorrente che si è limitata a dire che si tratta di documento che l'INPS è tenuta ad elaborare su richiesta del soggetto cui l'estratto conto contributivo si riferisce.

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Equitalia Sud S.p.A.

#### FATTO

Il Sig. .... in proprio ha presentato in data 18 dicembre 2014 richiesta di accesso alla copia dell'estratto di debito, delle relate di notifica e degli eventuali atti interruttivi concernenti quattro cartelle esattoriali notificate all'esponente.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 27 gennaio 2014, il .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Piedimonte Etneo

#### FATTO

Il Sig. ....., a seguito di notifica di un verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ha formulato all'amministrazione resistente in data 17 ottobre 2014, reiterata il successivo 12 dicembre 2014, istanza di accesso alla relativa documentazione non ottenendo risposta.

Contro il silenzio rigetto il ..... ha depositato in data 26 gennaio 2015 ricorso alla scrivente Commissione.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione, ritenuta la propria competenza in ragione dell'assenza del difensore civico nella Regione Sicilia, rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il silenzio si è formato sulla prima richiesta di accesso datata 17 ottobre 2014 e dunque in data 17 novembre 2014 e pertanto il termine per la presentazione del ricorso è scaduto il successivo 17 dicembre 2014, a nulla rilevando il sollecito del 22 dicembre 2014. Considerato che il ricorso reca la data del 29 gennaio 2015 lo stesso deve dunque dichiararsi irricevibile.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazioni resistenti:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

FATTO

Il Sig. .... ha presentato, in data 3 aprile 2014, presso l'Ufficio AGEA, SIN S.p.A. e AGID una identica istanza di accesso finalizzata all'estrazione di *“copia del contratto anni 2010-2013, ed rinnovo, anni 2013-2016, stipulato tra le parti tra ..... ed ente P.A. AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) su servizi cliente Agea.”*

A motivazione della richiesta, il Sig. .... afferma di voler definire i profili professionali, figura M21, definita da AGID.

In data 4 aprile 2014, AGEA ha comunicato al Sig. .... che, *“per ogni chiarimento deve rivolgersi al suo datore di lavoro”*.

In data 9 aprile 2014, l'AGID ha comunicato al Sig. .... di non aver mai stipulato contratti con la società ..... S.p.A., ma di aver esclusivamente esercitato la propria funzione consultiva nei confronti dell'AGEA.

In data 24 aprile 2014, ..... S.p.A. ha negato l'ostensione dei chiesti documenti in quanto lo status di privato cittadino non permette di avere la titolarità ad accedere ai suddetti documenti.

In data 19 giugno 2014, il ricorrente adiva la Commissione avverso il diniego ed il differimento delle Amministrazioni resistenti.

In data 24 giugno 2014, il Sig. .... ha inviato una integrazione al ricorso in cui allega la una istanza di accesso inviata al Dirigente Agea Dott. ...., con le medesime richieste delle istanze inviate in precedenza.

In data 30 giugno 2014, ..... S.p.A. ha inviato una memoria nella quale dichiara di non avere la natura di pubblica amministrazione e che i contratti stipulati tra ..... ed il ..... *“non rivestono la natura di atti amministrativi, ma, di contratti di diritto privato, rispetto ai quali il Sig. .... è terzo e non ha alcun interesse diretto e concreto nei riguardi del rapporto che lega ..... al .....”*

In data 1 luglio 2014, il Sig. .... ha inviato una seconda integrazione al ricorso nella quale preannuncia che, a seguito del cambio dei vertici in AGEA e ..... S.p.A., farà un secondo tentativo di accesso agli atti. Il Sig. .... spiega, altresì, il motivo delle sue istanze. Esse sono *“propedeutiche ad avere le qualifiche professionali dei documenti, al fine di valutare se il dubbio di intrecci tra Agea – ..... s.p.a.; ..... s.p.a. ed*

..... s.p.a.; abbiano fatto in modo che non venissero rispettate le qualifiche professionali definite con ente Agid; ed avessero messo personale con addirittura qualifiche professionali inferiori; per una mera questione di raccomandazioni.”

In data 4 luglio 2014, il ricorrente ha inviato una nuova integrazione al ricorso nella quale allega la risposta del Direttore Generale AGEA del 1 luglio 2014 nella quale si afferma che “Con riferimento alla richiesta del 23 giugno 2014 non posso aggiungere altro rispetto a quanto segnalato dal Dr. .... con nota n. DGU.2014.444 del 4 aprile 2014.”

Sempre in data 4 luglio 2014, il Sig. .... ha inviato una ulteriore integrazione nella quale allega una raccolta di firme inviata al Direttore Generale AGEA finalizzata a richiedere un intervento presso la società Auselda AED Group per il reintegro del Sig. .... sul posto di lavoro. Il ricorrente allega, altresì, una lettera del 28 febbraio 2013 a firma del Dirigente dell’Ufficio Affari Generali di AGEA, Dott. ...., nella quale chiede a .... S.p.A. ed .... S.p.A. di revocare la sospensione dal lavoro del Sig. ....

In data 5 luglio 2014, il Sig. .... ha inviato una integrazione al ricorso nella quale chiede alla Scrivente che, nel caso in cui la sua richiesta fosse considerata valida, vengano quantificati anche i danni morali ed economici a lui arrecati a seguito della suddetta vicenda.

La Commissione, all’esito dell’adunanza dell’8 luglio 2014, dichiarava l’irricevibilità del ricorso per tardività, essendo stato proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta d’accesso, così come prescritto dall’art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 184/2006.

Il signor ....., in data 31 dicembre 2014, inviava all’AGEA un’ulteriore istanza di accesso ai documenti già richiesti con l’istanza del 3 aprile 2014.

Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 31 dicembre 2014, il signor ....., in data 2 febbraio 2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, essendo diretto ad ottenere il riesame del silenzio-rigetto formatosi su una istanza di accesso meramente reiterativa della precedente istanza del 3 aprile 2014, oggetto di un precedente ricorso del signor .... dichiarato irricevibile con decisione adottata all’esito dell’adunanza dell’8 luglio 2014, soggetta esclusivamente ad impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, ovvero a richiesta di revocazione dinanzi alla Commissione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura militare della Repubblica di Verona

#### FATTO

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 12 gennaio 2015 istanza di accesso a quattro note di parte resistente dell'anno 2009 unitamente a tutti gli atti relativi all'attribuzione dell'alloggio di servizio di categoria ASI ai funzionari dell'ex ruolo dei cancellieri militari.

L'interesse sottostante la richiesta era specificato dal ricorrente in ragione di presunti intenti mobbizzanti dell'amministrazione e in virtù della necessità di difendersi da contestazioni disciplinari riguardanti l'asseritamente indebito tentativo di vedersi assegnare illegittimamente l'alloggio di cui sopra.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 20 gennaio 2015, facendo riferimento all'opposizione di un controinteressato all'ostensione.

Contro tale diniego il .... ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione. Con nota depositata il 16 febbraio 2015 l'amministrazione si riporta ai motivi di diniego già formulati nel provvedimento oggetto di impugnativa. In data 23 febbraio 2015 è pervenuta integrazione al ricorso depositata dal .....

#### DIRITTO

La Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'accesso in capo a colui che figura menzionato come tale nella nota impugnata. Pertanto, trattandosi di soggetto non individuabile dal ricorrente, il presente gravame va notificato allo stesso a cura dell'amministrazione.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184/2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di un controinteressato allo stato non individuabile, ma noto all'amministrazione, invita l'amministrazione a notificare allo stesso il gravame presentato dal sig. .... ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006. I termini della decisione sono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della difesa – Tribunale militare di Verona

#### FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 12 gennaio 2015 all'estratto del tabulato dell'utenza telefonica utilizzato dal funzionario .... al fine di verificare le chiamate fatte ad un medico relativamente ad una vicenda che ha coinvolto il ricorrente e relativa all'assenza di quest'ultimo per motivi di salute dal posto di lavoro.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 30 gennaio 2015.

Contro tale diniego il .... ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. L'amministrazione, con nota depositata lo scorso 17 febbraio 2015, si riporta al contenuto del diniego già opposto al ricorrente.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Sig.ra ....., cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierno esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184/2006, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Tribunale militare di Verona

#### FATTO

Il Sig. .... in data 5 gennaio 2015 riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso al tracciato di navigazione per gli indirizzi IP ubicati presso l'amministrazione resistente da cui poter ricavare la consultazione di un determinato sito internet, al fine di difendersi nelle competenti sedi in merito a presunte prese di posizione discriminatorie nei confronti dell'esponente.

L'amministrazione ha riscontrato la richiesta sostenendo di non essere in possesso di quanto richiesto.

Contro tale nota il .... ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 16 febbraio 2015 parte resistente ha depositato memoria difensiva, riportandosi al contenuto della nota opposta al ricorrente ed oggi impugnata.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della nota impugnata nella quale parte resistente precisa di non essere in possesso del documento richiesto e ritenuto che non sussiste un onere dell'amministrazione nel senso di formare documenti al fine di soddisfare richieste di accesso, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Corte Militare di Appello

#### FATTO

Il Sig. .... in data 19 gennaio 2015 riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso al quesito formulato dall'amministrazione resistente alla scrivente Commissione circa l'applicabilità della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi con riferimento alla relazione prodotta da parte resistente a S.E. il Ministro della Difesa siccome funzionale a fornire elementi a quest'ultimo in vista di interrogazione parlamentare.

Parte resistente con nota del 2 febbraio 2015 ha negato l'accesso sostenendo la carenza di interesse del richiedente l'accesso, trattandosi di quesito che trova la propria occasione nel caso che riguarda il Sig. ...., ma sostanziandosi in una questione di ordine generale rispetto alla quale, quindi, non sussisterebbe un interesse diretto concreto ed attuale.

Contro tale diniego il .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione in termini chiedendone l'accoglimento. In data 19 febbraio 2015 parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Il diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/1990 ha ad oggetto esclusivamente i documenti amministrativi, come risulta espressamente sia dall'intitolazione della legge stessa, sia dall'art. 22, comma 1, lettera a) della legge stessa. Questa Commissione, nella seduta plenaria del 19 dicembre 2014 si è già pronunciata sulla questione della natura degli atti che accedono all'esercizio di attività politica, sostenendo che essi partecipano delle caratteristiche proprie dell'atto politico.

Poiché, dunque, il quesito trasmesso alla scrivente Commissione e per cui è ricorso è anch'esso prodromico rispetto all'esercizio di una competenza squisitamente politica del Ministero della difesa, quale quella di dare risposta a una interrogazione parlamentare, tale documento non può esser qualificato come mero atto amministrativo endoprocedimentale, in quanto la politicità dell'atto conclusivo del procedimento in cui si inserisce il quesito formulato con la richiesta di parere dall'amministrazione resistente, si riverbera sulla natura giuridica del documento domandato dal ricorrente; documento che, pertanto, assume a sua volta connotazione politica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa – V reparto – Affari generali

#### FATTO

Il Sig. .... in data 1 gennaio 2015 riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso alle note successive a quella datata 10 luglio 2009 e relative al rigetto della proposta formulata dal primo reparto del segretariato generale della Difesa in merito all'aggiornamento degli incarichi che danno diritto all'assegnazione di alloggi di servizio.

L'interesse dell'esponente muove da una complessa vicenda nell'ambito della quale il ricorrente è stato destinatario di misure disciplinari dell'amministrazione di appartenenza in merito anche all'asserita illegittimità della richiesta di assegnazione di alloggio ASI.

L'amministrazione non ha riscontrato la richiesta nei trenta giorni successivi e pertanto in termini il .... ha adito la Commissione. In data 22 febbraio 2015 è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione con la quale si fa presente che nessuna nota di quelle richieste dall'odierno ricorrente è stata mai prodotta da parte resistente.

#### DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Dalla nota difensiva dell'amministrazione si evince che la medesima non ha prodotto alcuna nota successiva a quella del luglio 2009. Pertanto, non sussistendo alcun obbligo dell'amministrazione di elaborare dati o formare documenti per soddisfare richieste ostensive, il gravame è respinto.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** Scaravilli Ivan

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Nazionale dei Geologi

## FATTO

Il ricorrente, dopo avere ricevuto un avviso di pagamento riscossione Sicilia di Euro 120,00 per mancato pagamento del contributo annuale al Consiglio regionale dei Geologi di Sicilia, ha chiesto al Consiglio resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. delibera con la quale il Consiglio regionale dei Geologi di Sicilia ha approvato le quote da versare a titolo di contributo annuale degli iscritti all'albo, adottata nel corso del settembre 2013 e approvata dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Nazionale dei Geometri. Il ricorrente dichiara di non conoscere gli estremi identificativi della chiesta delibera;
2. delibera n. 341 del 13 novembre 2013 con la quale l'Ordine regionale ha determinato di volere rinnovare la convenzione con l'Agente Riscossione Sicilia s.p.a. per la riscossione dei contributi annuali.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per approntare la propria difesa nelle sedi opportune. Il Consiglio resistente, con provvedimento del 2 febbraio 2015 ha negato il chiesto accesso affermando che l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente (art. 22, comma 1, lett. d) ed art. 25, comma 2 della legge n. 241 del 1990); conseguentemente il Consiglio resistente ha inoltrato l'istanza di accesso all'Ordine regionale dei Geologi della Sicilia (art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006).

Avverso il provvedimento dell'amministrazione resistente del 2 febbraio 2015, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Sostiene il geometra ricorrente che il documento di cui al punto n. 1 deve essere approvato dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio resistente e che, pertanto, l'amministrazione resistente detiene il chiesto documento.

L'amministrazione resistente nella propria memoria del 17 febbraio 2015 ha chiarito di essere competente ad approvare la misura del contributo annuale per gli iscritti fissato dall'O.R Sicilia ma non le è attribuito dalla legge alcuna funzione in ordine alla riscossione dei contributi. Inoltre, aggiunge l'Ordine resistente il ricorrente non ha chiesto di accedere alla propria delibera di approvazione ma alle delibere del Consiglio regionale.

**DIRITTO**

Il Consiglio nazionale ha correttamente trasmesso l'istanza di accesso, a norma di regolamento, al Consiglio regionale quale amministrazione detentrica del documento acceduto.

La Commissione sollecita, pertanto, il Consiglio regionale dell'Ordine regionale dei Geologi della Sicilia a pronunciarsi sull'istanza di accesso. I termini di legge restano interrotti.

**PQM**

La Commissione invita il Consiglio regionale a pronunciarsi. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria (ASIREG)

#### FATTO

Il sig. .... si duole con questa Commissione del diniego datato 5 dicembre 2014 opposto dall'amministrazione in epigrafe ad una propria richiesta d'accesso dell'11 novembre 2014, relativa a documenti nel ricorso meglio indicati. Parte ricorrente, con memoria, ha comunicato che il diniego odiernamente impugnato è integralmente confermativo di altri datati 29 maggio, 1 agosto, 23 settembre e 17 ottobre 2014 relativi a istanze con oggetto medesimo a quello oggi in discussione.

Pertanto, la scrivente Commissione con decisione del 19 gennaio ha chiesto a parte resistente di volere fornire prova dell'avvenuto passato riscontro di istanze aventi ad oggetto i documenti chiesti dal .... l'11 novembre 2014. Ciò interrompendo i termini di legge.

Successivamente, l'amministrazione resistente ha inviato una memoria il 16 febbraio 2015, con la quale ha fornito tale riscontro.

#### DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del ricorso presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili

#### FATTO

Il ricorrente, ha presentato, nel corso del 2013, istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992. Poiché, fino al momento della presentazione del presente gravame, il relativo procedimento non era, ancora, concluso, il ricorrente, il 24 dicembre 2014, ha presentato istanza di accesso allo stato della pratica, ai motivi del ritardo nella conclusione del procedimento, al numero di protocollo dell'istanza e al nominativo del responsabile del procedimento.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Successivamente, l'amministrazione resistente ha invitato il ricorrente a recarsi presso la Prefettura del luogo di residenza per esercitare l'accesso ai documenti non rientranti nelle previsioni di cui al d.m. n. 415 del 1994.

#### DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria dell'amministrazione resistente con la quale invita il ricorrente a recarsi presso la Prefettura del luogo di residenza per esercitare il diritto di accesso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Economia

#### FATTO

La ricorrente, dipendente in servizio presso l'Università resistente con funzioni di responsabile di unità di supporto alla ricerca, dopo avere ricevuto la comunicazione della convocazione dell'adunanza del Consiglio di Dipartimento per il 18 dicembre 2014, ha chiesto di potere accedere ai verbali del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre 2014 e del 18 dicembre 2014. Ciò al fine di tutelare gli interessi legati alla propria posizione di responsabile.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 19 dicembre 2014, ha comunicato alla ricorrente che avrebbe potuto visionare i chiesti verbali nell'aula web, senza, tuttavia, fornire le credenziali di accesso perché, erroneamente ritenute già note alla ricorrente.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione del 19 dicembre 2014, la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

#### DIRITTO

La possibilità offerta alla ricorrente di visionare i chiesti verbali (peraltro neanche concretamente fornita) non soddisferebbe, comunque, il diritto di accesso. Quest'ultimo, infatti, consiste nel "diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990), quali modalità congiunte ed ordinarie di esercizio del diritto di accesso.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Territoriale del lavoro di Ascoli Piceno

#### FATTO

La signora ....., in proprio e quale rappresentante legale della omonima Fondazione, in data 25 ottobre 2014 riceveva la notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00002/2014-074-01 del 9 settembre 2014 emesso dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno, avente ad oggetto l'esito degli accertamenti ispettivi, iniziati con l'accesso dell'8 gennaio 2014, nei confronti della predetta Fondazione e della signora .....

La signora ....., in data 24 novembre 2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento conclusosi con l'emissione del verbale in questione.

L'Amministrazione, con provvedimento del 24 dicembre 2014, negava l'accesso ai documenti richiesti, in ragione della loro sottrazione all'accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 241/1990, dell'art. 8, comma 5, lettera d) del D.P.R. n. 352/1992, dell'art. 2, comma 1, lett. c) e lettera g) del D.M. n. 757/1994, dell'art. 12, comma 11 e art. 23, comma 3 del Decreto Direttoriale 20 aprile 2006, di cui alla Circolare MLPS n. 13/2006.

La signora ....., in data 22 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

#### DIRITTO

La Commissione ha necessità di acquisire il Decreto Direttoriale 20 aprile 2006 e la Circolare MLPS n. 13/2006, atti espressamente invocati dall'Amministrazione, a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

#### PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad inviare alla Commissione copia degli atti in questione, salva l'interruzione, nelle more, di copia degli atti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Commissione ex legge 128/2013 c/o il Conservatorio di Napoli

#### FATTO

La signora ....., avendo partecipato al concorso per l'insegnamento di Storia della musica presso il Conservatorio di Napoli, ed essendosi posizionata al primo posto nella graduatoria provvisoria, al secondo posto nella graduatoria definitiva, ed al terzo posto nella graduatoria definitiva rettificata in autotutela, in data 1 dicembre 2014, rivolgeva alla Commissione esaminatrice un'istanza di accesso ad una serie di documenti (documenti relativi alle posizioni dei due candidati che precedevano l'accedente nella graduatoria; dei verbali relativi all'esame delle domande dei predetti candidati ed alla domanda dell'accedente; atti e documenti di carattere generale relativi ai criteri di determinazione dei punteggi adottati dalla Commissione; qualsiasi altro documento utile all'accedente).

Formatosi il silenzio - rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora ....., in data 27 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere parzialmente accolto con riferimento a tutti i documenti richiesti, ad esclusione di quelli non specificamente individuati, avendo ad oggetto il diniego opposto ad un'istanza di accesso ad atti endoprocedimentali, la cui accessibilità è garantita alla ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo inammissibile nel resto.

**Ricorrente :** .....

contro

**Amministrazione:** Poste italiane s.p.a

#### FATTO

Il signor ....., essendo stato assunto dalle Poste italiane s.p.a., come portalettere, con contratto a tempo determinato dal 3 novembre 2014 al 30 gennaio 2015, in data 19 novembre 2014 riceveva comunicazione del recesso dal contratto di Poste italiane s.p.a., per mancato superamento del periodo di prova.

A seguito dell'impugnazione, in via extragiudiziale, del predetto atto di recesso, il signor ....., in data 26 novembre 2014, rivolgeva a Poste italiane s.p.a. un'istanza di accesso ad alcuni documenti inerenti al suo rapporto di lavoro (ordine di servizio modificativo della sede di servizio originariamente assegnata all'accedente; valutazione del servizio svolto a .....; documenti relativi al carico di lavoro assegnato e svolto giornalmente nel periodo di prova; stampa riepilogativa degli orari in cui l'accedente aveva lavorato nel periodo di prova; documenti relativi all'utilizzazione del mezzo di servizio per raggiungere il Comune di ..... e per il rientro in .....; documenti dimostrativi del servizio svolto dall'accedente in affiancamento ad altro dipendente di Poste italiane s.p.a.).

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ....., in data 20 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto da Poste italiane s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Poste italiane s.p.a., in data 15 febbraio 2015, inviava una memoria nella quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, di cui chiedeva, ad ogni buon conto, il rigetto.

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione deve pronunciarsi sull'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata da Poste italiane s.p.a., sull'assunto che la predetta società, pur essendo a totale partecipazione pubblica, opera integralmente sotto l'egida del diritto privato e non è soggetta né alla disciplina dell'accesso agli atti, dettata dalla legge n. 241/1990, né alla disciplina dell'accesso civico, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

La Commissione- *melius re perpensa*- ritiene di doversi discostare dal proprio precedente, richiamato nella memoria di Poste italiane s.p.a. (decisione resa sul ricorso proposto da ..... c/ Poste italiane s.p.a., all'esito dell'adunanza del 18.11.2013), in cui aveva ritenuto che non fossero soggetti alla disciplina del diritto di accesso, di cui alla legge n. 241/1990, i documenti inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti di Poste italiane s.p.a.

Si ritiene, infatti, di dover prestare adesione all'insegnamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, puntualmente richiamato dal ricorrente, secondo il quale Poste italiane s.p.a. è soggetta alla disciplina in materia di accesso non solo con riferimento agli atti e documenti relativi alla gestione del pubblico servizio da essa gestito, ma anche a quelli che si riferiscono alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, attesa la strumentalità dell'organizzazione delle forze lavorative rispetto alla gestione del servizio postale (cfr., in particolare, la sentenza n. 229/2006 della VI Sez. del Consiglio di Stato).

In considerazione della strumentalità dell'accesso ai documenti richiesti all'esercizio del diritto di difesa delle ragioni del ricorrente, in sede di contestazione della legittimità del licenziamento intimatogli da Poste italiane s.p.a., non vi è dubbio che lo stesso sia legittimato, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990, ad accedere ai documenti *de quibus*.

Ciò premesso la Commissione reputa che il ricorso sia meritevole di essere accolto nella parte in cui si denuncia la sottrazione all'accesso della valutazione del servizio svolto a ....., trattandosi di un documento che concerne esclusivamente il ricorrente, in relazione al quale, evidentemente, non è configurabile alcuna esigenza di salvaguardia della vita privata e della riservatezza, tale da giustificare l'omessa ostensione al signor ....., ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero delle Comunicazioni, richiamato nella memoria di Poste italiane s.p.a.

Quanto all'ordine di servizio modificativo della originaria sede di servizio assegnata al ricorrente, la Commissione non può che prendere atto che Poste italiane s.p.a. ne ha fatto rilevare l'inesistenza: ciò comporta il rigetto del ricorso nella parte in cui si lamenta la sottrazione all'accesso del documento in questione.

Il ricorso deve essere rigettato anche nella parte concernente l'omessa ostensione degli altri documenti individuati dal ricorrente, trattandosi, secondo quanto rappresentato da Poste italiane s.p.a., di atti materialmente non esistenti al momento della richiesta di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nella parte concernente la sottrazione all'accesso della valutazione del servizio svolto a ..... e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo nel resto.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa – Ufficio XVII

FATTO

Il sig. ....., assistente tecnico amministrativo presso l'Istituto Comprensivo ..... di Pachino, riferisce di aver presentato in data 26 settembre 2014 richiesta di accesso ai seguenti documenti: 1) elenco delle sedi con i relativi posti disponibili ai fini della mobilità, profilo ATA anno scolastico 2014-2015, su tutto il territorio del Comune di ....., prima dei movimenti, ed elenco delle disponibilità sopravvenute dopo i movimenti; 2) elenco dei nominativi ATA che hanno presentato domanda chiedendo tutte o anche una delle sedi del Comune di ....., con i relativi punteggi totali o parziali ed eventuali diritti di precedenza previsti dalla normativa contrattuale vigente in materia di mobilità della scuola; 3) copia conforme del seguente documento: domanda di opzione per il personale ATA al fine dell'acquisizione della titolarità nell'Istituto di istruzione Superiore ..... di ..... Attuazione del piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2012/2013.

A sostegno della domanda di accesso il ricorrente al sottoscritto aspirante alla mobilità per l'anno scolastico 2014/2015, ha fatto presente di non essere stato assegnato presso l'Istituto di Istruzione Superiore “.....” di ....., sede richiesta dal ricorrente in quanto soggetto diversamente abile ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104 del 1992.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 1 novembre 2014, il Sig. .... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta plenaria del 25 novembre 2014 la Commissione, anche sulla scorta delle allegazioni di parte resistente, dichiarava il ricorso inammissibile per non aver parte ricorrente depositato il provvedimento del 16 ottobre 2014.

Contro tale decisione il Sig. .... ha depositato istanza di revocazione, ritenendo di non aver ricevuto la nota del 16 ottobre 2014. Stante la mancata produzione da parte dell'amministrazione del provvedimento del 16 ottobre 2014, nella seduta del 19 gennaio 2015 la Commissione invitava l'amministrazione a produrre tale nota nonché la prova dell'avvenuta sua notificazione al ricorrente, al fine di esaminare la domanda revocatoria presentata dal Sig. .... In data 9 febbraio 2015 l'amministrazione ha assolto l'incombente istruttorio comunicando altresì – e dandone prova – di aver consegnato tutti i documenti richiesti dal ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 9 febbraio 2015 e di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.